



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

☎ 0565224240 - 0565221000

☎ 0565/261011

E-MAIL: [ucpiombino@mit.gov.it](mailto:ucpiombino@mit.gov.it)

Web: [www.guardiacostiera.it/piombino](http://www.guardiacostiera.it/piombino)

### ORDINANZA N° 44/2018

#### Brillamento ordigni bellici

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

- VISTO** Il ritrovamento, di presunto ordigno bellico sul bagno asciuga a 2 km a Nord del Porto turistico di San Vincenzo nel Comune di Castagneto Carducci
- VISTE** le note con la quale questo Comando ha comunicato quanto sopra alla Prefettura di Livorno;
- VISTA** le richieste di intervento del nucleo SDAI da parte della Prefettura di Livorno con prot. 3856/ Prot. Civ. datato 25.05.2018;
- VISTA** la nota n°02.02.16/7034/SO del 25.05.2018 con la quale è stato richiesto il nulla osta ed emissione avviso ai naviganti al Comando marittimo Nord di La Spezia.
- CONSIDERATO** che le operazioni di bonifica degli ordigni bellici in parola si svolgeranno, condimeteo permettendo, in data odierna a partire dalle ore 16.00 e fino a termine esigenze;
- RITENUTO NECESSARIO** garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 104 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

#### RENDE NOTO

Dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00 del 25.05.2018, alle coordinate LAT. 42°52'0.00 N – LONG. 010° 35'38.00" (Canale di Piombino - isolotto di Cerboli" – distanza dalla costa di circa 2 miglia), si svolgeranno le operazioni di brillamento dell'ordigno bellico citato in premessa.

#### ORDINA

##### *Articolo 1*

Nei tempi e nei luoghi di cui al "rende noto", per un raggio di 2 miglia dal punto di brillamento, **sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualunque attività connessa con l'uso del mare, subacquea o di superficie.**

##### *Articolo 2*

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all'art.1164 C.N., per quanto concerne l'uso del demanio marittimo, e/o nella sanzione penale di cui all'art. 1231 C.N., per quanto concerne la sicurezza della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanza" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/piombino](http://www.guardiacostiera.it/piombino) nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

Piombino 25.05.2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Rossella LOPRIENO